

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione degli affari giuridici
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
rk.caj@pd.admin.ch

Ai Governi cantonali

1° giugno 2010

06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in seguito a un'iniziativa parlamentare depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato due avamprogetti (varianti) di modifica del Codice delle obbligazioni. Quest'ultima invia le due varianti in consultazione e, dopo averne valutato i risultati, deciderà in che direzione andare.

Da un lato – nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori – la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri entro il **20 settembre 2010** in triplice copia all'Ufficio federale di giustizia (Bundesrain 20, 3003 Berna).

La segretaria delle Commissioni degli affari giuridici, signora Christine Lenzen, è volentieri a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande (tel. 031 322 97 10; e-mail: christine.lenzen@pd.admin.ch), come pure il collaboratore responsabile di questo incartamento presso l'Ufficio federale di giustizia, signore Bassem Zein (tel. 031 322 36 22; e-mail: bassem.zein@bj.admin.ch). La documentazione può essere consultata presso il sito Internet della Commissione (www.parlamento.ch) o presso il sito generale dell'amministrazione federale (www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).



Vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra stima.

La presidente della Commissione:

Anita Thanei

Allegati:

- rapporto esplicativo e avamprogetti della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 2010
- elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal



Commissione degli affari giuridici
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
rk.caj@pd.admin.ch

Ai partiti politici e
alle organizzazioni

1° giugno 2010

06.490 Iniziativa parlamentare. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni

Gentili signore e signori,

in seguito a un'iniziativa parlamentare depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato due avamprogetti (varianti) di modifica del Codice delle obbligazioni. Quest'ultima invia le due varianti in consultazione e, dopo averne valutato i risultati, deciderà in che direzione andare.

Da un lato – nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori – la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri entro il **20 settembre 2010** in triplice copia all'Ufficio federale di giustizia (Bundesrain 20, 3003 Berna).

La segretaria delle Commissioni degli affari giuridici, signora Christine Lenzen, è volentieri a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande (tel. 031 322 97 10; e-mail: christine.lenzen@pd.admin.ch), come pure il collaboratore responsabile di questo incartamento presso l'Ufficio federale di giustizia, signore Bassem Zein (tel. 031 322 36 22; e-mail: bassem.zein@bj.admin.ch). La documentazione può essere consultata presso il sito Internet della Commissione (www.parlamento.ch) o presso il sito generale dell'amministrazione federale (www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).



Vogliate gradire, gentili signore e signori, l'espressione della nostra stima.

La presidente della Commissione:

Anita Thanei

Allegati:

- rapporto esplicativo e avamprogetti della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 2010
- elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione